

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Enzo Bianco è in missione per la seduta odierna.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Fistarol, Franceschini, La Russa, Maran, Marone, Nespoli, Pisicchio, Sinisi, Sterpa, Taormina, Volontè e Zeller sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Meduri, Rosato, Menia, Tedeschi, Ruggia, Airaghi, Buemi, Bottino, Saro, Romoli, Maninetti e Detomas.

Seguito della discussione delle proposte di legge Peretti: Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti (2337); Benvenuto: Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia, già facenti parte dello Stato italiano (3208); Buontempo e altri: Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia (5199); Menia: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della

cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia (5691); Rosato ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero (5791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Peretti: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti »; Benvenuto: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia, già facenti parte dello Stato italiano »; Buontempo e altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia »; Menia: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia »; Rosato ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia e agli esuli emigrati all'estero ».

Avverto che la III Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha espresso parere favorevole sul testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, mentre la V Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali e la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato e delle proposte emendative ad essi presentate (*vedi allegato 1*). Si tratta dell'emendamento 2.1 e dell'articolo aggiuntivo 3.01 del relatore, quest'ultimo volto a recepire la già menzionata condizione della Commissione Bilancio.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e della proposta emendativa ad esso presentata.

GIAMPIERO D'ALIA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione, come ha fatto sinora, pur apprezzando entrambe le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, passiamo a voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e della proposta emendativa ad esso presentata.

MARCO BOATO. Signor presidente, mi sia consentito intervenire brevemente solo per annunciare il voto favorevole del gruppo che rappresento sull'articolo 3. La sua formulazione è frutto di una proposta emendativa — unanimemente approvata dalla Commissione — volta ad eliminare il termine attualmente previsto dalla legge

14 dicembre 2000, n. 379 per l'esercizio del diritto di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e dai loro discendenti. La soppressione di questo limite temporale contribuirà, infatti, a risolvere una serie di problemi burocratici che si sono verificati e si stanno tuttora verificando.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 3.01 del relatore, sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 del relatore.

(È approvato).

Avverto che il relatore ha presentato un ordine del giorno (*vedi allegato 2*).

GIORGIO CONTE, *Relatore*. L'ordine del giorno 0/2337/I/1 è diretto, in particolare, a superare gli ostacoli conseguenti all'eventuale impossibilità, per gli aventi diritto, di reperire la documentazione richiesta. A tal fine, si impegna il Governo a definire con circolare la certificazione in grado di dimostrare il possesso da parte di genitori e ascendenti dei dovuti requisiti, certificazione che l'istante potrà produrre in luogo dei certificati di cittadinanza e di residenza, nel caso in cui risulti impossibile il loro reperimento; è infatti noto che le anagrafi di alcuni luoghi possono essere state distrutte per effetto degli eventi che tutti conosciamo.

GIAMPIERO D'ALIA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARCO BOATO. Dichiaro, anche a nome del collega Buemi qui presente, il voto favorevole del mio gruppo sul testo unificato già approvato in sede referente, rinnovando ancora la soddisfazione per il risultato trasversalmente conseguito nella materia al nostro esame.

REMO DI GIANDOMENICO. Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio gruppo sul testo unificato al nostro esame, ampiamente condiviso da tutte le forze politiche, che consente di risolvere una delle più annose questioni in tema di acquisizione della cittadinanza.

ETTORE ROSATO. Ringrazio il relatore per il lavoro svolto e per l'impegno profuso al fine di favorire l'approvazione di un testo molto atteso oltre confine (non solo in Slovenia e Croazia, ma anche in Australia, in Argentina e negli altri paesi interessati dall'esodo) e volto a superare una serie di limitazioni presenti nella disciplina in vigore. Nell'esprimere questo orientamento favorevole, auspico che l'iter legislativo presso il Senato della Repubblica possa essere il più celere possibile.

CARLO LEONI. Concordo sul risultato positivo perseguito, essendo giunti alla definizione di un testo trasversalmente accolto dalle forze politiche di maggioranza e opposizione. Dichiaro, pertanto, il voto favorevole del mio gruppo ed esprimo soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione.

GRAZIELLA MASCIA. Signor presidente, annuncio il voto favorevole di Rifondazione comunista sul testo unificato al nostro esame.

ETTORE ROMOLI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, esprimo anch'io la soddisfazione per questo provvedimento, che rappresenta un doveroso riconoscimento nei confronti dei

discendenti di quei connazionali lasciati in balia di se stessi nel momento più tragico del secondo conflitto mondiale. Si tratta della più grande pulizia etnica che si ricordi nel nostro paese. In 300 mila — si disse — scapparono riparandosi in territorio nazionale, altri rimasero. Quanti restarono nei territori poi ceduti alla Jugoslavia in seguito furono addirittura discriminati dagli esuli e considerati traditori, non avendo optato per la madrepatria; in realtà, costoro rappresentarono e rappresentano una preziosa testimonianza di ciò che accadde in quelle terre.

Ringrazio pertanto chiunque tra voi abbia operato, in questa fase, per il perseguimento di tale risultato.

PIETRO FONTANINI. Signor presidente, dichiaro anch'io il voto favorevole del mio gruppo sul provvedimento in esame.

MAURIZIO SAIA. Dichiaro, a nome di Alleanza nazionale, il voto favorevole sul testo unificato, rinviando alle considerazioni svolte nella seduta del 13 luglio 2005 dal deputato Menia.

GIORGIO CONTE, *Relatore*. Ringrazio i presentatori delle proposte di legge, che hanno offerto spunti indispensabili per la definizione del testo unificato, rilevando che, con l'approvazione dell'emendamento 2.1, è stata apportata l'ultima correzione necessaria per rendere il provvedimento effettivamente in grado di rispondere alle aspirazioni dei destinatari, assicurandone la coerenza complessiva, come ho già avuto modo di anticipare nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Nell'esprimere il personale apprezzamento per i risultati comunemente raggiunti, colgo l'occasione per ringraziare, in particolare, il relatore, i deputati Menia e Maran e il sottosegretario D'Alia che hanno contribuito fattiva-

mente all'elaborazione del testo al nostro esame.

Il testo unificato sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Peretti (2337); Benvenuto (3208); Buontempo e altri (5199); Menia (5691); Rosato ed altri (5791) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia

e di Slovenia e dei loro discendenti » (C. 2337-3208-5199-5691-5791):

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Hanno votato sì | 27 |

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Airaghi, Amici, Boato, Bottino, Bressa, Bruno, Coluccini, Conte, Cossiga, Detomas, Di Giandomenico, Dussin Luciano, Fontanini, Leoni, Maninetti, Mascia, Mazzoni, Meduri, Menia, Migliori, Romoli, Rosato, Ruggia, Saia, Saro, Tedeschi e Zaccaria.

La seduta termina alle 15,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 15 settembre 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti (C. 2337 Peretti, C. 3208 Benvenuto, C. 5199 Buontempo, C. 5691 Menia e C. 5791 Rosato).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 17-ter », comma 2, lettera b) sostituire le parole: il certificato di cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta o, in alternativa, il certificato di con le seguenti: la certificazione attestante la cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la.

2. 1. Il relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 01. Il Relatore.

Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti (C. 2337 Peretti, C. 3208 Benvenuto, C. 5199 Buontempo, C. 5691 Menia e C. 5791 Rosato).

ORDINI DEL GIORNO

La I Commissione,

considerato che nel lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo possono essersi verificati gravi e irreparabili danni, dovuti ad incendi o ad altri eventi anche causati da forza maggiore, agli archivi anagrafici dei Comuni ricompresi nei territori di cui all'articolo 2 della presente legge, tali da rendere impossibile agli aventi diritto la produzione dei certificati attestanti la cittadinanza italiana e la residenza nei luoghi di cui trattasi dei propri genitori o degli ascendenti in linea retta

impegna il Governo

a tener conto di quanto esposto in premessa e, conseguentemente, a definire,

nella circolare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, capoverso ART. 17-ter, comma 1, la certificazione che l'istante potrà produrre, in luogo dei certificati di cittadinanza e di residenza e solo qualora risulti impossibile il loro reperimento, atta a dimostrare e comprovare il possesso da parte dei propri genitori o degli ascendenti in linea retta dei requisiti, di cittadinanza italiana e di residenza nei territori ceduti, richiesti dall'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 17-bis, comma 1, della presente legge.

0/2337/I/1. Il relatore.